SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2007, n. **65.**

Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997

1. In deroga alle regole di cui all'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla rientrano nella classe III.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente decreto, per protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla s'intende un componente impiantabile di un sistema di protesi articolare totale, destinato a svolgere una funzione simile ad un'articolazione naturale dell'anca, del ginocchio o della spalla. Sono esclusi dalla presente definizione i dispositivi complementari (viti, cunei, lastre o strumenti).

Art. 3.

Valutazione della conformità

1. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità, a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, prima del 1° settembre 2007, sono oggetto di una valutazione della conformità complementare conformemente al punto 4 dell'allegato II del citato decreto legislativo, al fine di ottenere il rilascio di un certificato CE di esame della progettazione entro il 1° settembre 2009. La presente disposizione non preclude al fabbricante la possibilità di presentare una richiesta di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

2. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, prima del 1° settembre 2007, possono essere oggetto di una valutazione della conformità complementare come dispositivi medici della classe III a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) o 2), entro il 1° settembre 2010. La presente disposizione preclude al fabbricante la possibilità di presentare una richiesta di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. È consentita fino al 1° settembre 2009 l'immissione in commercio e la messa in servizio di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, pubblicata anteriormente al 1° settembre 2007.

2. È consentita l'immissione in commercio fino al 1° settembre 2010 e la messa in servizio, posteriormente a tale data, di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, pubblicata anteriormente al 1° settembre 2007.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

TURCO, *Ministro della salute*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54, supplemento ordinario.

— La direttiva 93/42/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.

— La direttiva 2005/50/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2005, n. L 210.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato A, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO A

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei princìpi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

2004/107/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».

Nota all'art. 1:

— Il titolo dell'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, citato nelle premesse, così recita: «CRITERI DI CLASSIFICAZIONE».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere *a) e b)*, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e l'allegato II, punto 4, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 è il seguente:

«Art. 11 *(Valutazione della conformità)*. — 1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure

b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del tipo di cui all'allegato III, unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V.

(omissis).

4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure

b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure

3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.».

«ALLEGATO II

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Sistema completo di garanzia di qualità)

(omissis).

4. Esame della progettazione del prodotto».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 si vedano le note all'art. 3.

07G0079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2007 - Lavoratore italiano deceduto nella tragedia di Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Vista la tragedia occorsa, in data 21 marzo 2007, nella struttura agrituristica «Corte Bracco dei Germani», sita a Corato (Bari) ove, a causa dell'esplosione di un impianto a gas, si è sviluppato un grave incendio che ha determinato il decesso di un giovane operaio rimasto avvolto dalle fiamme;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo dell'operaio Giuseppe Di Vincenzo, caduto nella sciagura di Corato (Bari);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» al lavoratore Giuseppe Di Vincenzo, deceduto nella tragedia dell'incendio della struttura «Corte Bracco dei Germani» a Corato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

07A04346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Conferimento della decorazione della «Menzione speciale» «Alla Memoria» - Anno 2007 - Lavoratore albanese deceduto nella tragedia dell'esplosione dell'oleificio di Campello sul Clitunno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di conferire le onorificenze della Repubblica;

Vista la tragedia occorsa, in data 25 novembre 2006, presso un oleificio di Campello sul Clitunno (Perugia) ove, a causa di una violenta esplosione, sono periti alcuni lavoratori tra cui un operaio albanese;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del lavoratore Vladimir Todhe, caduto nella sciagura di Campello sul Clitunno (Perugia);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il conferimento di una «Menzione speciale» per onorare la memoria del lavoratore Vladimir Todhe deceduto nella tragedia dell'esplosione dell'oleificio di Campello sul Clitunno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

07A04347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2007.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2007 - Lavoratori italiani deceduti nella tragedia dell'esplosione dell'oleificio di Campello sul Clitunno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Vista la tragedia occorsa, in data 25 novembre 2006, presso un oleificio di Campello sul Clitunno (Perugia), ove, a causa di una violenta esplosione hanno perso la vita alcuni operai;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo dei predetti lavoratori Giuseppe Coletti, Maurizio Manili, Tullio Mottini caduti nella sciagura di Campello sul Clitunno (Perugia);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» ai lavoratori deceduti nella tragedia dell'esplosione dell'oleificio di Campello sul Clitunno:

Giuseppe Coletti;

Maurizio Manili;

Tullio Mottini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2007

NAPOLITANO

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

07A04348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2007.

Affidamento ad una commissione straordinaria della gestione del comune di San Gregorio d'Ippona, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) è stato sciolto a causa delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'iterno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dottoressa Giuliana Perrotta - viceprefetto;

dott. Alfonso Mignatta - viceprefetto aggiunto;

dott. Rosario Cardì - collaboratore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 4, foglio n. 382

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il prefetto di Vibo Valentia, sulla base di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, a seguito dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di alcuni amministratori del comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), per il reato associativo di stampo mafioso, non escludevano il condizionamento degli organi elettivi dell'amministrazione comunale da parte di una forte cosca mafiosa radicata nel territorio del comune, ha disposto, con provvedimento in data 4 ottobre 2006, l'accesso presso il comune di San Gregorio d'Ippona, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

A seguito delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, il consiglio comunale dell'ente, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 aprile 2005, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro l'esito degli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, avvalorava l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono da situazioni di coinvolgimento di alcuni amministratori locali con esponenti della locale criminalità, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha disposto l'applicazione di misure cautelari. Le indagini hanno rilevato l'estrema pericolosità della cosca criminale che opera nel territorio, l'organicità della stessa con i locali

ambienti economico - politico - amministrativo e, comunque, un forte interesse della malavita locale al governo dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in base ai riscontri giudiziari effettuati, anche nel condizionamento dello svolgimento delle consultazioni elettorali. La situazione di pesante ed illecita ingerenza nella vita politico-amministrativa del comune viene ulteriormente suffragata dai molteplici atti d'intimidazione posti in essere nei confronti dell'organo di vertice, con il presumibile intento di indurlo ad ottemperare ai probabili patti preelettorali.

Le risultanze dell'attività di accesso hanno messo in evidenza che con riferimento al dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia stata messa in atto una sterile attività di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio e che costituisce un elemento indiziante della sensibilità degli organi di governo verso gli interessi della malavita: rappresenta difatti un dato testuale che gli abusi in tale settore siano stati rilevati dalle forze dell'ordine e non dal competente ufficio.

Le sopra evidenziate situazioni di omesso controllo sull'attività edilizia denotano un mtreccio patologico tra l'amministrazione e il sodalizio criminoso dal quale può farsi fondatamente discendere una gestione della cosa pubblica indirizzata a favorire, seppure indirettamente, interessi estranei a quelli dell'amministrazione, che è riscontrabile anche nel settore degli appalti.

Infatti l'accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità viene riscontrata negli affidamenti diretti per somma urgenza dove emerge la carenza della necessaria motivazione; del pari le procedure ristrette, quali la trattativa privata previa gara informale e gli affidamenti diretti per somme urgenze non sono supportate dalle condizioni legittimanti.

La possibile devianza dell'azione amministrativa dell'ente è rinvenibile anche nella circostanza che fra gli imprenditori affidatari di opere pubbliche risultano soggetti legati da rapporti di frequentazione e di parentela con esponenti della criminalità. A tal riguardo, pur avendo l'ente sottoscritto con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo un protocollo di legalità, agli atti non sono state rinvenute le certificazioni antimafia relative alle imprese affidatarie di appalti.

Sintomatica di una gestione amministrativa non improntata ai principi di trasparenza è la coincidenza dei poteri di indirizzo politico e di quelli di gestione della cosa pubblica in capo all'ex sindaco, che risulta, tra l'altro, essere titolare dell'impresa appaltatrice di lavori per il comune.

Ulteriore segnale di possibile compressione esterna sugli organi del comune viene individuato dalla commissione nella vicenda relativa alla chiusura di un esercizio commerciale il cui titolare risulta essere elemento di spicco della criminalità organizzata. In particolare al predetto esercizio, oggetto di alcuni provvedimenti di chiusura temporanea, è stata revocata la licenza commerciale per motivazioni preclusive con provvedimento prefettizio. Tuttavia l'ente ha reso esecutivo tale provvedimento con considerevole ritardo e solo dopo espresso sollecito da parte della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Anche la elargizione di contributi in materia assistenziale è risultata effettuata in assenza dei presupposti istruttori prescritti dalla normativa regolamentare.

La commissione di accesso ha infine rilevato il grave disordine amministrativo in cui versa l'ente, caratterizzato da un sistema gestionale privo di direttive specifiche e da una confusa ripartizione dei compiti, assolutamente non adeguata alle reali esigenze della collettività.

Alla palese disorganizzazione ed inefficienza del sistema di riscossione dei tributi fa riscontro l'elevatissima evasione dei tributi comunali e del canone dell'acqua potabile, segno evidente di una diffusa illegalità e della generale inosservanza dei più elementari precetti normativi, da cui non sono esenti alcuni amministratori e dipendenti comunali, nonché soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenza e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di San Gregorio d'Ippona la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale è notoria la diffusione del fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di disfunzionalità dell'ente, con relazione del 25 gennaio 2007, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 20 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A04340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2007.

Proroga della gestione commissariale della A.S.L. Napoli 4.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione della A.S.L. Napoli 4 è stata affidata per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dal Prefetto dott. Giovanni Balsamo, dal dott. Furio Migliori, dirigente generale a riposo e dalla dott.ssa Carmen Perrotta, viceprefetto;

Visti i propri decreti del 27 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2006, e del 31 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 2007, con i quali il dott. Furio Migliori ed il Prefetto Giovanni Balsamo sono stati sostituiti rispettivamente dal Generale dott. Giovanni Napolitano e dal Prefetto dott. Melchiorre Fallica;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'Azienda sanitaria locale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa della menzionata Azienda sanitaria locale;

Visti gli articoli 143, comma 3, e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Decreta:

La gestione commissariale della A.S.L. Napoli 4 è prorogata per il periodo di due mesi.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 4, foglio n. 383

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, l'Amministrazione della A.S.L. Napoli 4 con sede in Pomigliano D'Arco è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria attribuendo alla stessa le funzioni già attribuite al direttore generale, nonché ogni altro potere ed incarico connesso, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria sia dal suo insediamento ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

La stessa commissione di accesso aveva evidenziato la capacità del contesto ambientale - caratterizzato da una diffusa presenza di importanti nuclei di criminalità organizzata estremamente attivi - di condizionare negativamente l'azione delle strutture aziendali fino a determinare la reiterata rilevante violazione di diritti di rango costituzionale come quello alla salute. La fondatezza dei rilievi e delle valutazioni che hanno costituito il presupposto del decreto presidenziale di scioglimento della Direzione generale della A.S.L. Napoli 4, è stata confermata dal TAR Campania con decisione del 10 marzo 2006 e dal Consiglio di Stato con decisione dell'11 luglio 2006; decisioni che hanno condiviso il giudizio sulla sussistenza di un grave contesto di condizionamento di tipo mafioso.

L'organo di gestione straordinaria ha pertanto avviato un'opera di risanamento che ha interessato aspetti organizzativi, contabili e di progettazione di opere di ristrutturazione degli apparati ospedalieri.

La commissione straordinaria ha evidenziato come l'intero apparato amministrativo può oggi operare in una cornice ordinamentale ed organizzativa chiaramente ispirata all'applicazione del diritto ed al perseguimento di obiettivi di evidente rilevanza aziendale, che lascia meno spazio agli eccessi di discrezionalità e dà più rilievo alle responsabilità, riducendo la possibilità che le funzioni più delicate quali quelle inerenti la vigilanza, controllo, attività di verifica determinanti il conseguimento di benefici economici siano rivolte a fini diversi da quelli concernenti l'interesse pubblico ed il rispetto della legge.

Devono tuttavia ancora essere portati a termine alcuni procedimenti di rilevante delicatezza che assicurerebbero una più esaustiva opera di bonifica indispensabile per il completo risanamento strutturale dell'Azienda, in modo tale che possano essere evitati nuovi tentativi di interferenza da parte della locale criminalità i cui segnali di attività, tuttavia sono costantemente presenti sul territorio.

In particolare, nel quadro delle iniziative volte al rafforzamento strutturale dell'Azienda, risultano tuttora in itinere alcuni procedimenti di sicuro interesse per gli affari delle locali cosche malavitose, quali quelli concernenti la definizione di talune procedure contrattuali di obiettiva delicatezza, concernenti i servizi di pulizia e di vigilanza e portierato.

Un ulteriore procedimento di particolare interesse è quello concernente il conferimento degli incarichi alla dirigenza amministrativa e tecnica, dopo quello già attuato per la dirigenza medica.

Sono inoltre in corso di ultimazione le attività necessarie per la modifica dei Piani di Attuazione Territoriale (PAT) del Piano Sanitario regionale, provvedimenti necessari per assicurare una più ottimale gestione delle strutture private accreditate.

La stessa procedura di nelaborazione dei progetti relativi a ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale di Nola e del Presidio di Pollena Trocchia, anche questa in corso di ultimazione, è opportuno che venga conclusa dall'organo di gestione straordinaria.

Affinché venga completato il processo di ritorno ad una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a conclusione il programma di risanamento intrapreso, con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Tenuto conto della tuttora persistente influenza della malavita locale e della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, si rende necessario anche alla luce della relazione in data 12 aprile 2007 del Prefetto di Napoli prorogare la gestione commissariale di ulteriori due mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta di proroga, per il periodo di due mesi, della gestione straordinaria dell'A.S.L. Napoli 4.

Roma, 20 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A04341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello

stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono in corso le iniziative di messa in sicurezza delle acque sotterranee, la caratterizzazione delle aree esterne e la bonifica di tutta l'area limitrofa;

Considerato altresì che, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'area dello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia è tuttora in corso il completo isolamento delle fonti inquinanti presenti;

Vista la nota del 13 febbraio 2007 con la quale il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il definitivo completamento delle attività finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota del 16 marzo 2007 della direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 20 marzo 2007 della Regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 3 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Graffi Leonardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Graffi Leonardo, nato il 3 maggio 1976 a Bologna (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 21 novembre 2005, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'«Alma Mater Studiorum - Università di Bologna» in data 19 ottobre 2000 ed il titolo accademico annuale «Master of Laws» presso la «Harward Law School» di Cambridge - Massachusetts in data 10 giugno 2004;

Preso atto che il sig. Graffi ha documentato, altresì, lo svolgimento della compiuta pratica forense come da certificato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Messina datato 6 dicembre 2006 nonché di attività professionale svolta presso uno studio legale americano dal 1º ottobre 2004 al 19 settembre 2006;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di «ricercatore» presso l'Università degli studi di Verona dal 1º gennaio 2005, è risultato vincitore di una borsa di studio per un corso di perfezionamento presso la «United Nations Commission on Intemational Trade Law» di Vienna nel 2003;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Graffi Leonardo, nato il 3 maggio 1976 a Bologna (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04184

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Koching Thomas Gerhard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere e ingegnere industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Koching Thomas Gerhard, nato il 4 maggio 1962 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Friedrich-Alexander Universitat» di Erlangen-Nuenberg (Germania) in data 29 novembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, settore dell'informazione e settore industriale l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto del tirocinio e della attività professionale documentate dal richiedente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale e settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Koching non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tali settori, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesinia seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accaademico-professionale richiesta in Italia

per l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Koching Thomas Gerhard, nato il 4 maggio 1962 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) fisica tecnica; 2) impianti termici.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e settore dell'informazione, per le aioni in motivazione, è respinta.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata eccedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore dell'informazione.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A04185

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Di Cecilia Massimo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Di Cecilia Massimo, nato il 17 maggio 1971 a Hechingen (Germania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fachhochschule Hochschule fur Stuttgart Technik» di Stoccarda (Germania) in data 25 luglio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere civile ambientale»;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2002 al 2004 presso la «DEHN GmbH» di Hechingen (Germania);

Preso atto che nella seduta della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006, con il conforme parere del rappresentante di categoria, è stato espresso parere negativo per l'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri poiché sia in termini di preparazione accademica che di esperienza professionale si evidenzia una chiara competenza del sig. Di Cecilia per edifici di non grandi dimensioni con totale esclusione della parte impiantistica e dell'urbanistica, con competenze che in Italia sono attribuibili al geometra e non all'ingegnere sezione A settore civile ambientale, ove tali lacune non possono essere colmate con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto che nella medesima seduta il rappresentante di categoria ha rilevato che l'istante, in base alla sua formazione, potrebbe richiedere il riconoscimento per la sezione B - settore civile ambientale senza l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che il sig. Di Cecilia, a seguito di comunicazione della Amministrazione, ha provveduto a inviare apposita istanza volta a richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della iscrizione nella sezione B settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Cecilia Massimo, nato il 17 maggio 1971 a Hechingen (Germania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale professionale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04193

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, nata a Lima (Perù) il 21 giugno 1960, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come successivamente modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Perù» di Lima (Perù) cui risulta iscritta dal 15 novembre 2002 al n. 9387, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) in data 21 giugno 1989 e rilasciato il 9 marzo 1990 e di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) in data 29 ottobre 1992 e rilasciato in data 29 dicembre 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 23 gennaio 2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 14 aprile 2003 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barquero Unzueta Myriam Alicia, nata a Lima (Perù) il 21 giugno 1960, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) psicologia clinica;

2) teoria e tecnica dei tests;

3) deontologia professionale.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

07A04194

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia, in Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1768 del 16 aprile 2007, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha rappresentato la necessità di disporre per il giorno 30 aprile 2007 la chiusura degli uffici di segreteria della Sezione staccata di Siracusa, per poter procedere alla disinfestazione e derattizzazione dei relativi locali, in concomitanza con il medesimo intervento già disposto dall'Ufficio del genio civile, relativamente ai locali adibiti a sede dei propri uffici, ubicati sullo stesso piano dei medesimo edificio della predetta Sezione staccata, in Siracusa, via Ruggero Settimo n. 4, allo scopo di evitare possibili ripercussioni dannose per la salute delle persone dovute all'innalzamento di polveri ed all'inalazione conseguente all'impiego di prodotti disinfettanti ed altre sostanze nocive per la salute dei lavoratori e dell'utenza;

Vista la nota n. 2014 del 2 maggio 2007, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Siracusa per il giorno 30 aprile 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa è accertato per il giorno 30 aprile 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

07A04358

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota prot. n. 288 del 12 aprile 2007, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha rappresentato la necessità di disporre, per la giornata del 30 aprile 2007, la chiusura degli uffici di segreteria a causa della disinfestazione e derattizzazione già prevista dall'Ufficio del genio civile, relativamente e limitatamente ai locali adibiti a sede dei propri uffici, ubicati sullo stesso piano del medesimo edificio della predetta Commissione, in Siracusa, via Ruggero Settimo n. 4, allo scopo di evitare possibili ripercussioni dannose per la salute delle persone dovute all'innalzamento di polveri ed all'inalazione conseguenti all'impiego di prodotti disinfettanti ed altre sostanze nocive per la salute dei lavoratori e dell'utenza;

Vista l'e-mail prot. n. 320 del 2 maggio 2007, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 30 aprile 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Siracusa è accertato per il giorno 30 aprile 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

07A04359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 2007.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti dei Consorzi agrari. (Decreto n. 40473).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi - in servizio alla data del 1º gennaio 1997, e successivamente collocati in mobilità - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che, in data 8 giugno 2006, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, è intervenuto uno specifico accordo, con il quale - allo

scopo di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale e di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei Consorzi agrari, è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore di un massimo di duecentotredici unità. Nel corso della riunione è emerso che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di Enti locali e che sono già state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota dell'I.N.P.S. - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, datata 18 dicembre 2006, contenente l'elenco definitivo dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, anche alla luce delle precisazioni contenute nella predetta nota dell'INPS, di poter concedere il trattamento di mobilità e la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un lavoratore, ex dipendente del Consorzio agrario di Salerno, erroneamente inserito nell'elenco relativo alle nuove concessioni, ma in realtà già fruitore delle proroghe del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, che non era stato incluso tra gli aventi diritto nell'anno 2005;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 14.155,92.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un lavoratore, ex dipendente del Consorzio agrario di Brescia, erroneamente escluso dagli elenchi relativi all'anno 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.565,76.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di centotrentadue ex dipendenti dei Consorzi agrari, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, punto *a)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005, ivi compreso il lavoratore indicato al precedente punto *a)*;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.829.399,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

d) ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di ventisette ex dipendenti dei Consorzi agrari, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, punto *c)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 397.467,88.

La misura dei predetto trattamento è ridotta del 30%.

e) ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti dei Consorzi agrari, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto *d)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37236 del 3 novembre 2005, ivi compreso il lavoratore indicato al precedente punto *b)*.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 213.783,96.

La misura dei predetto trattamento è ridotta del 10%.

f) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di

mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trenta ex dipendenti dei Consorzi agrari per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 403.393,03.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1 punto *f)* decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 18 dicembre 2006, contenente l'elenco nominativo dei lavoratoi interessati.

Art. 3.

La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, disposte con il precedente art. 1 sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.874.765,79, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 370

07A04280

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Montserrat Francia Delgado, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 31 ottobre 2006 (prot. n. 10101) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 febbraio 2007 (prot. n. 4181/C.31) e relativi allegati con la quale la Direzione regio-

nale per l'Umbria ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Titulo de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica» - Especialidad: Lengua Española e Idiomas Modernos», rilasciato il 15 settembre 1983 dal Ministro dell'Educazione e della Scienza della Spagna; posseduto da Montserrat Francia Delgado, nata a Lerida (Spagna), il 4 ottobre 1962, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola italiana dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04197

DECRETO 15 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ritta Tuulikki Dalmasso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Laurea in Filologia Romanza», rilasciata nel 1983 ad Helsinki; posseduta da Ritta Tuulikki Dalmasso, nata a Helsinki (Finlandia), il 15 febbraio 1953, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04195

DECRETO 15 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria de la Luz Perea Costa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 1999;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filolosofia y Letras», rilasciato il 23 giugno 1992 dall'Università Pontificia «Comillas»; titolo di abilitazione all'insegnamento: certifiazione rilasciata l'8 gennaio 1997 dal Ministero dell'Ecucazione e Cultura di Madrid; posseduto da Maria de la Luz Perea Costa, nata a Madrid il 17 settembre 1969, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04196

DECRETO 16 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Adele Vikoler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: «Magistra artium» rilasciato dall'Università Mozarteum di Salzburg il 5 agosto 2004; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di abilitazione all'insegnamento in educazione musicale, educazione strumentale», rilasciato il 7 luglio 2006 da Bundesrealgymnasium di Innisbruck, posseduto da Adele Vikoler, nata a Bressanone (Bolzano), il 28 giugno 1980, di cittadinanza italiana; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A - «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

77/A - «Strumento musicale nella scuola media» - Flauto.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04186

DECRETO 16 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elisa Lopez Romero, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filosofia y Letras», rilasciato il 14 settembre 1992 dall'Università di Valladolid e «Licenciada en Filologia», rilasciato il 14 luglio 1998 dall'Università di Salamanca; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», rilasciato il 15 marzo 1993 dall'Università di Valladolid; posseduto da Elisa Lopez Romero, nata a Madrid (Spagna), il 7 gennaio 1956, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04198

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carmelita Ferreri, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005 n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, dereto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

titolo di istruzione superiore: diploma di laurea in «Lettere Moderne» conseguito il 10 luglio 2002 presso l'Università degli studi di Catania;

abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Istituto di Scienze dell'Educazione dell'Università di Barcellona (Spagna) il 15 maggio 2006, posseduto dalla cittadina italiana Carmelita Ferreri nata a Ragusa (Ragusa) il 30 agosto 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

43/A «Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

50/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04326

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria José Ybàñez Worboys, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la C.M. del 10 dicembre 2003 n. 89; la legge 28.3.2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post. secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto delle misure compensative attribuite dalla conferenza di servizi nella seduta del 20 novembre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 3 ottobre 2006 (prot. n. 8813) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 23 marzo 2007, prot. 10479/2006, con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Bellas Artes - especialida: artes plásticasrestauracion pictorica» rilasciato dall'Università di Granada l'8 ottobre 1998;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 19 aprile 1999, dall'Università di Granada, posseduto dalla cittadina spagnola Ybàñez Worboys Maria José nata a Malaga il 7 luglio 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

21/A - «discipline pittoriche»;

25/A - «disegno e storia dell'arte»;

28/A - «educazione artistica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04355

DECRETO 12 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Maria Markentoudi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: Laurea «Ptychio» in Lingua e letteratura inglese, rilasciato il 9 aprile 2001 dall'Università Nazionale «Capodistria» di Atene, Master of Science in Traslatino Studies, rilasciato il 28 novembre 2002 dall'Università di Manchester; posseduto da Anna Maria Markentoudi, nata a Wroclaw, il 6 luglio 1977, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04199

DECRETO 17 aprile 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana, prof.ssa Victoria Emma Grasser, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005 n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento e richiesto ai fini dell'esercizio della professione cornspondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresi, che l'esercizio della professione in argomento e subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dai citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie»- erste Studienrichtung Anglististik und Amerikanistik, Studienzweig Anglististik und Amerikanistik (Lehramt an höheren Schulen) zweite Studienrichtung Romanistik: Spanish, Studienzweig Spanish (Lehramt an höheren Schulen) rilasciata dall'Università «Leopold - Franzens» di Innsbruck in data 26 febbraio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a. «Abschlussbestätigung» rilasciata dall'Istituto per la formazione interna degli insegnanti e per la ricerca scolastica dell'Università di Innsbruck (Austria) il 23 ottobre 2000;

b. attestato sulla pratica d'insegnamento svolto presso il centro di scuola superiore «Claudia von Medici» a Malles nell'anno scolastico 2005/2006 (completamento dell'abilitazione), rilasciato dal Consiglio Scolastico Regionale per il Tirolo di Innsbruck in data 20 settembre 2006, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge sulla pratica d'insegnamento - Gazzetta Ufficiale Federale Austriaca n. 145/1988,

posseduto dalla cittadina italiana Victoria Grasser nata a Silandro (Bolzano) il 20 dicembre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativa, n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

45/A «Lingua straniera - Inglese»;

46/A «Lingua e civiltà straniera - Inglese».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04325

DECRETO 27 aprile 2007.

Riconoscimento, in favore della sig.ra Patricia Monica Miotti, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 29 dicembre 2006 (prot. n. 11818) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 aprile 2007 (prot. n. 7650/C. 4) e relativi allegati con la quale la Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Letras Modernas», conseguito il 19 dicembre 1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba, titolo di abilitazione all'insegnamento: «Profesora en Letras Modernas» conseguito il 2 dicembre 1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba; posseduto da nome: Patricia Monica Miotti,

nata a Cordoba (Argentina), l'11 luglio 1958, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella/e classe/i di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04200

DECRETO 8 maggio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alessandra Martoia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto delle valutazioni espresse nella conferenza di servzi, nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 24 ottobre 2006 (prot. n. 9877) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di professionale in argomento;

Vista la nota datata 21 marzo 2007, prot. 2872/P/C31, con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: licenciada en Traducción e Interpretación» conseguito il 21 giugno 2002 presso l'Università Pontificia Comillas di Madrid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: cerfificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) rilasciato il 30 giugno 2005 dall'instituto De Ciencias De La Educación dell'Universidad Complutense di Madrid (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Martoia Alessandra, nata a Susa (Torino) il 29 giugno 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera, inglese;

46/A - lingue e civiltà straniere, inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 maggio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04356

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento in Monte, in Valenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento in Monte, con sede in Valenza (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Eusebio in Monte, con sede in Valenza (Alessandria).

07A04332

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Sebastiano in Villa del Foro, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita S. Sebastiano in Villa del Foro, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Varena in Villa del Foro, con sede in Alessandria.

07A04333

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Bosco Marengo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita di S. Antonio, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Pantaleone, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

07A04334

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Bosco Marengo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Pantaleone, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

07A04335

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità, in Pasturana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità, con sede in Pasturana (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Martino, con sede in Pasturana (Alessandria).

07A04336

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 maggio 2007

Dollaro USA	1,3486
Yen	161,46
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	28,272
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68130
Fiorino ungherese	248,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7786
Nuovo leu romeno	3,2835
Corona svedese	9,2260
Corona slovacca	33,686
Franco svizzero	1,6439
Corona islandese	86,35
Corona norvegese	8,1770
Kuna croata	7,3229
Rublo russo	34,8630
Nuova lira turca	1,8136
Dollaro australiano	1,6240
Dollaro canadese	1,5036
Yuan cinese	10,3527
Dollaro di Hong Kong	10,5460
Rupia indonesiana	11962,08
Won sudcoreano	1249,82

Ringgit malese	4,5981
Dollaro neozelandese	1,8468
Peso filippino	63,613
Dollaro di Singapore	2,0482
Baht tailandese	44,830
Rand sudafricano	9,4688

Cambi del giorno 14 maggio 2007

Dollaro USA	1,3549
Yen	163,06
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,288
Corona danese	7,4513
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68435
Fiorino ungherese	247,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7648
Nuovo leu romeno	3,2760
Corona svedese	9,2313
Corona slovacca	33,584
Franco svizzero	1,6515
Corona islandese	86,23
Corona norvegese	8,1985
Kuna croata	7,3185
Rublo russo	34,9440
Nuova lira turca	1,8090
Dollaro australiano	1,6276
Dollaro canadese	1,5012
Yuan cinese	10,4060
Dollaro di Hong Kong	10,5852
Rupia indonesiana	11923,12
Won sudcoreano	1252,20
Ringgit malese	4,6087
Dollaro neozelandese	1,8334
Peso filippino	63,863
Dollaro di Singapore	2,0539
Baht tailandese	45,240
Rand sudafricano	9,4204

Cambi del giorno 16 maggio 2007

Dollaro USA	1,3574
Yen	163,64
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,235
Corona danese	7,4533
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68485
Fiorino ungherese	248,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7898
Nuovo leu romeno	3,2776
Corona svedese	9,1985
Corona slovacca	33,676
Franco svizzero	1,6545
Corona islandese	85,41
Corona norvegese	8,1725
Kuna croata	7,3275
Rublo russo	34,9740
Nuova lira turca	1,7970
Dollaro australiano	1,6360
Dollaro canadese	1,4931
Yuan cinese	10,4275
Dollaro di Hong Kong	10,6122
Rupia indonesiana	11951,91
Won sudcoreano	1254,17
Ringgit malese	4,6162
Dollaro neozelandese	1,8434
Peso filippino	63,730
Dollaro di Singapore	2,0623
Baht tailandese	45,278
Rand sudafricano	9,3922

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04482

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto 24 gennaio 2006, al S.T.V. (CP) Margiotta Walter, nato a Genova il 13 aprile 1977, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante della motovedetta CP 407 «Michele Lolini», impegnata nell'operazione Albania Due e temporaneamente dislocata presso il porto di San Nicolò (Isola di Saseno) - Albania, alle dipendenze del Comando del 28º Gruppo Navale, ricevuto l'ordine di approntarsi rapidamente al moto per prestare soccorso ad un gommone in avaria che aveva lanciato il «mayday», a causa di problemi ai motori fuori bordo al largo della penisola di Karaburun, prendeva il mare in condizioni particolarmente severe, al limite delle capacità operative del mezzo, avendo cura di mettere in atto tutte le necessarie predisposizioni di sicurezza, tecniche e logistiche per affrontare la tempesta in atto. Portatosi senza indugio sulla zona di operazioni, dopo una lunga e laboriosa ricerca, riusciva a portare in salvo undici clandestini e a recuperare venti cadaveri tutti di nazionalità Shqipetara. Nell'occasione, evidenziava grande senso del dovere, elevata perizia marinaresca, sprezzo del pericolo e non comune senso di sacrificio. Fulgido esempio di ufficiale che ha portato lustro, in terra straniera alla Marina militare italiana ed alla Nazione». — Acque di Valona, 9 - 10 gennaio 2004.

07A04337

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Al Tenente colonnello Arturo Nitti, nato il 9 novembre 1965 a Bari.

Con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione, inquadrato nella Task Force «Serenissima» nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia 4» in Iraq Durante gli scontri a fuoco del 5 e 6 agosto 2004, dimostrava straordinaria determinazione e senso del dovere rimanendo per oltre 20 ore al fianco dei propri Lagunari.

Nella circostanza, l'ufficiale dimostrava, con la sua pronta, fredda e lucida reazione, encomiabile capacità di comando, determinazione e sprezzo del pericolo riuscèndo ad annullare la capacità operativa avversaria.

Nel momento critico dell'assunzione del dispositivo da parte della Task Force, allorquando le forze ostili alla coalizione, attestate sulla sponda nord e sud del fiume Eufrate, sottoponevano il reparto a un violentissimo fuoco di mitragliere pesanti, RPG e mortai, con l'intento di colpire i fianchi e il tergo del dispositivo, incitava sul campo i suoi Lagunari a non lasciarsi intimorire dall'offesa avversaria e senza indugi, incurante del concreto rischio della sua incolumità, si esponeva in prima persona e sosteneva con l'esempio i suoi lagunari.

Chiaro esempio di ufficiale coraggioso, preparato, infaticabile, dotato di straordinario carisma, che con il suo comportamento ha notevolmente contribuito al successo dell'operazione, mantenendo alto l'onore e il prestigio della propria unità e dell'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — An Nasiriyah, 5 - 6 agosto 2004.

Con decreto del Prsidente della Repubblica 23 aprile 2007, è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Alla Bandiera di Istituto dell'Accademia militare.

Con la seguente motivazione: «Istituto di formazione per gli ufficiali dell'Esercito italiano plasmava generazioni di uomini e comandanti che, in pace e in guerra, davano prova di fedeltà e di dedizione alla Patria fino all'estremo sacrificio della vita.

Mirabile testimonianza scaturisce dalle 503 medaglie d'oro e dalle innumerevoli medaglie d'argento e di bronzo al valor militare loro concesse sui campi di battaglia delle guerre di indipendenza, dei conflitti mondiali e della resistenza, Nonché nei nuovi contesti dei teatri operativi fuori area.

Salda nelle tradizioni, protagonista dell'evoluzione culturale dell'esercito italiano, l'accademia militare, erede delle accademie di artiglieria e genio e di fanteria e cavalleria, assolveva incessantemente il delicato compito di formare i giovani allievi nei comandanti di domani, ufficiali preparati, saldi nel morale, inseriti nel tessuto sociale della nazione e profondamente consapevoli di essere portatori di principi e di valori immutabili nel tempo. Esempio di coesione e di profonda coscienza di convivenza civile, l'accademia militare, il cui motto «Una Acies» ben sintetizza il legame spirituale indissolubile che cementa da oltre trecento anni tutti gli allievi di ogni tempo, rappresenta una realtà di grande valore culturale e spirituale che ha contribuito in maniera determinante a costruire e mantenere elevato il prestigio delle forze armate nel contesto nazionale e internazionale». — Modena 1687-2007.

07A04329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC

Con decreto ministeriale 2 maggio 2007, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Unione Coltivatori Italiani - UCI dell'ente Nazionale di Assistenza al Cittadino - ENAC.

Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento, entro un anno dalla domanda, della realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

07A04328

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 175/06/contr., adottata in data 7 - 8 novembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0006463/COM-L-73 del 26 aprile 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 175/06/Contr., adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 7 - 8 novembre 2006, concernente il «Regolamento eventi eccezionali e calamitosi».

07A04330

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 17 - 18 marzo 2005 dall'Inarcassa

Con ministeriale n. 24/IX/0006151/INU-L-84 del 19 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa in data 17 - 18 marzo 2005, concernente l'adozione del «Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 5, dello statuto».

07A04331

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dulcolax»

Con la determinazione aRSM - 33/2007-1436 del 18 aprile 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: DULCOLAX;

confezione: 008997013.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite.

Ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Loc. Prulli 103/C - Reggello 50066 (Firenze).

07A04486

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinoec»

Con la determinazione aRSM - 34/2007-7100 del 18 aprile 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: SINOEC;

confezione: 033764010.

Descrizione: «0,11%» spray nasale soluzione flacone nebulizzatore da 15 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Istituto De Angeli S.r.l., loc. Prulli, 103/c - Reggello 50066 (Firenze).

07A04487

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Somatostatina IBP Pharma» e «Clindamicina Fosfato».

Con la determinazione aRSM - 35/2007-1271 del 18 aprile 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: SOMATOSTATINA IBP PHARMA;

confezione: 034005052.

Descrizione: «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml;

farmaco: CLINDAMICINA FOSFATO.

confezione: 035388014.

Descrizione: «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa, 10 - Pavia 27100.

07A04488

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 36/2007-223 del 18 aprile 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: CARBOCIT;

confezione 024782029;

descrizione: «2 g/100 ml soluzione orale» flacone 150 ml;

farmaco: DICLOFENAC;

confezione 033091048;

descrizione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

confezione 033091036;

descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte;

confezione 033091024;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

farmaco: EUDIPAR;

confezione 034277020;

descrizione: «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

confezione 034277018;

descrizione: «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,2 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. - Strada Solaro, 75/77 - San Remo - 18038 (Iperia).

07A04485

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zefalgin»

Con la determinazione aRSM - 37/2007-7158 del 18 aprile 2007 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: ZEFALGIN;

confezione 028710046;

descrizione: flacone 12,5 ml gocce orali soluzione 200 mg/ml;

confezione 028710034;

descrizione: 12 compresse 200 mg;

confezione 028710022;

descrizione: 12 bustine 200 mg;

confezione 028710010;

descrizione: 12 compresse effervescenti 200 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca, 10 - Bresso - 20091 (Milano).

07A04484

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myonal»

Con la determinazione aRSM - 38/2007-2802 del 18 aprile 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: MYONAL;

confezione 028623027;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

confezione 028623015;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Eisai S.r.l. - Via dell'Unione Europea, 6/b - San Donato Milanese - 20097 (Milano).

07A04483

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

Con la determinazione n. aM - 57/2007 del 19 aprile 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 1040, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

07A04384

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «SE.FOR. COOP. Friuli-Venezia Giulia Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 1022 del 4 maggio 2007, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, gli amministratori della cooperativa «SE.FOR.COOP. Friuli-Venezia Giulia Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Vallona, n. 66.

07A04327

REGIONE UMBRIA

Intestazione della concessione di acqua minerale denominata «Tione», in comune di Orvieto, alla Tione S.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 3715 del 26 aprile 2007 si è intestata la concessione di acqua minerale denominata «Tione» alla Tione S.r.l. con sede in Milano, via Ludovico il Moro n. 35, e si è approvato il programma generale dei lavori.

07A04313

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Vida Michelazzi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Mikolavčič» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. .13/2- M_ITPR_TSUTG00201392007 di data 7 maggio 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/25345 di data 21 luglio 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Mikolavčič, nato il 26 gennaio 1873 a Nugla (Parenzo), padre della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Michelazzi».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Vida Michelazzi, nata il 7 agosto 1910 a Circhina, e residente a Trieste in Salita di Contovello n. 45, è ripristinato nella forma originaria di «Mikolavčič».

07A04339

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia. L'impresa ha provveduto a restituire tutti i punzoni in dotazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio: 134BS;

Impresa: Stancanelli Fantasy Line S.r.l.;

Sede: Calcinato fraz. ponte S. Marco via statale n. 54/B;

Punzoni ritirati: 5;

Punzoni deformati: 5.

07A04324

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-116) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:
- serie generale € 1,00
- serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
- supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00